

**Deducibilità degli interessi
passivi per banche e
assicurazioni: recenti
evoluzioni internazionali**

**Domenico Muratori
Intesa Sanpaolo
Responsabile Servizio Fiscale**


Agenda

- Il contesto di riferimento: il progetto BEPS
- L'Action Plan n. 4 dell'OCSE: alcune considerazioni preliminari
- L'Action Plan n. 4 dell'OCSE e la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti operanti nel settore finanziario
- La (non) scelta dell'UE: la direttiva ATAD
- Conclusioni

Il contesto di riferimento: il progetto BEPS

- 2013 (OCSE/G20): *Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS)
 - Piano di azione volto a contrastare i fenomeni di erosione della base imponibile e lo slittamento dei profitti da paesi ad alta imposizione a paesi a tassazione nulla o ridotta
 - Lotta all'elusione e alla pianificazione fiscale aggressiva: imposta versata nel luogo in cui gli utili e il valore aggiunto sono generati

Il contesto di riferimento: il progetto BEPS



TP: transfer pricing

Fonte Servizio del Bilancio del Senato, XVII legislatura, Nota breve n. 13 Ottobre 2015

L'Action Plan n. 4 dell'OCSE: alcune considerazioni preliminari

- L'Action Plan n. 4 e i rischi BEPS correlati alla deducibilità degli interessi passivi:
- *[Development of] recommendations regarding best practices in the design of rules **to prevent base erosion through the use of interest expense**, for example through the use of related-party and third-party debt to achieve excessive interest deductions or to finance the production of exempt or deferred income, and other financial payments that are economically equivalent to interest payments.*
- *Tre target:*
 - Gruppi che collocano livelli più alti di debito in giurisdizioni aventi un alto livello di imposizione
 - Gruppi che utilizzano prestiti infragruppo per generare maggiori interessi passivi deducibili
 - Gruppi che utilizzano il debito per finanziare la produzione di reddito non imponibile
- Coordinamento necessario con le azioni OCSE 8-10 sul TP, 2 sugli ibridi e 3 sulle CFC

L'Action Plan n. 4 dell'OCSE: alcune considerazioni preliminari


- L'Action Plan n. 4 e i rischi BEPS correlati alla deducibilità degli interessi passivi – **obiettivi**
 - Ridurre i rischi BEPS
 - Minimizzare le distorsioni concorrenziali => necessità di agire in modo coordinato a livello internazionale e non attraverso interventi unilaterali
 - Evitare i fenomeni di doppia imposizione
 - Minimizzare i costi sia per le autorità fiscali che per i contribuenti
 - Promuovere la certezza del risultato e la stabilità economica
- Necessità di rispettare le libertà fondamentali riconosciute dall'Unione Europea (e.g. Bosal Holding C-168/01) e dalle Costituzioni nazionali (in Germania, la norma che limita la deducibilità degli interessi passivi è al vaglio della Corte Costituzionale)

L'Action Plan n. 4 dell'OCSE: alcune considerazioni preliminari

- L'Action Plan n. 4 e i rischi BEPS correlati alla deducibilità degli interessi passivi – strumenti di contrasto **esclusi per carenza di efficacia:**
 - Arm's length test
 - Ritenute alla fonte

L'Action Plan n. 4 dell'OCSE: alcune considerazioni preliminari

- L'Action Plan n. 4 e i rischi BEPS correlati alla deducibilità degli interessi passivi – **best practice e raccomandazioni OCSE tra soluzioni generali e specifiche**



L'Action Plan n. 4 dell'OCSE e la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti operanti nel settore finanziario

- 28 luglio 2016 l'OCSE pubblica il report *Approaches to address BEPS involving interest in the banking and insurance sectors*.
 - Le (poche) certezze:
 - Le peculiarità del settore bancario e assicurativo rendono necessario un approccio diverso alla deducibilità degli interessi, anche perché **i rischi BEPS sono molto ridotti**
 - 1. Gli interessi assolvono a una funzione economica completamente diversa rispetto agli altri settori
 - Problema degli interessi negativi
 - 2. *Net interest income > net interest expense* – fixed ratio rule e group ratio rule inefficaci
 - Unica potenziale eccezione: banche che svolgono una prevalente attività di *investment banking*

L'Action Plan n. 4 dell'OCSE e la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti operanti nel settore finanziario

- 28 luglio 2016 l'OCSE pubblica il report Approaches to address BEPS involving interest in the banking and insurance sectors.
 - Le (poche) certezze:
 3. Le imprese sono assoggettate a stringenti disposizioni di vigilanza prudenziale, che minimizzano il rischio di *over-leverage*
 - Tuttavia:
 - le norme di vigilanza possono essere anche sostanzialmente diverse a seconda del Paese di insediamento;
 - possono manifestarsi asimmetrie tra l'approccio delle autorità regolamentari e quello delle autorità fiscali rispetto a quanto possa/debba considerarsi capitale o debito (ad es., in tema di ibridi e fondi di dotazione delle Stabili organizzazioni).

L'Action Plan n. 4 dell'OCSE e la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti operanti nel settore finanziario

- 28 luglio 2016 l'OCSE pubblica il report Approaches to address BEPS involving interest in the banking and insurance sectors.
 - Le (poche) certezze:
 - *Secondo l'OCSE permangono in ogni caso alcuni rischi BEPS:*
 - Banche, assicurazioni o consorelle che finanzino con debito l'acquisto di strumenti partecipativi in regime di esenzione (soprattutto nel caso di società che non siano solo-regulated entities e di stabili organizzazioni non tassate nello Stato di residenza);
 - società appartenenti a gruppi con banche o assicurazioni che utilizzino un'eccessiva leva finanziaria per compensare interessi passivi con quelli attivi netti delle banche o assicurazioni.

L'Action Plan n. 4 dell'OCSE e la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti operanti nel settore finanziario

- 28 luglio 2016 l'OCSE pubblica il report *Approaches to address BEPS involving interest in the banking and insurance sectors*.
 - Soluzioni?
 - Al momento, l'OCSE non ha ritenuto di dover proporre specifiche raccomandazioni, propugnando una soluzione case by case che sposi i principi cardine del progetto BEPS:
 - le imposte devono essere pagate nel luogo in cui gli utili e il valore aggiunto sono generati;
 - un provento non deve ricevere un doppio beneficio fiscale (deduzione e non tassazione) a causa dell'interazione (e dalle disparità) dei sistemi fiscali di due o più Stati.

L'Action Plan n. 4 dell'OCSE e la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti operanti nel settore finanziario

- 28 luglio 2016 l'OCSE pubblica il report Approaches to address BEPS involving interest in the banking and insurance sectors.
 - In tal senso:
 - Possibile escludere il settore finanziario dall'applicazione della *fixed ratio rule* e *group ratio rule*.
 - *Carve out* delle sole società assoggettate alle regole di vigilanza prudenziale => rischia di penalizzare i settori bancario e assicurativo.

L'Action Plan n. 4 dell'OCSE e la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti operanti nel settore finanziario

- 28 luglio 2016 l'OCSE pubblica il report *Approaches to address BEPS involving interest in the banking and insurance sectors*.
 - In tal senso:
 - Possibilità di introdurre un set di regole, alternative tra loro, rivolte a contrastare i rischi BEPS che si manifestano in presenza di interessi passivi deducibili derivanti da debiti utilizzati per generare redditi esenti - ad es., regole volte a negare la deducibilità degli interessi passivi relativi a quel determinato reddito; regole volte a limitare l'ammontare di reddito che può beneficiare della pex o regole che escludano, in determinati casi, l'applicazione della pex o di altri regimi di favore.
 - *Targeted rules* volte a contrastare prestiti *back to back* e/o fittizi.
 - In ogni caso, le soluzioni adottabili non devono in alcun modo confliggere con (o ridurre l'efficacia del)le norme di vigilanza prudenziale.

La (non) scelta dell'UE: la direttiva ATAD

- Direttiva recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (COM/2016/026 final)
- In generale:
- Gli oneri finanziari eccedenti sono deducibili nel periodo d'imposta in cui sono sostenuti solo fino al 30 per cento degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamento (EBITDA).
 - Al contribuente può essere concesso di dedurre totalmente:
 - gli oneri finanziari eccedenti fino all'importo di EURO 3.000.000 (per l'intero gruppo);
 - gli oneri finanziari eccedenti sostenuti da soggetti stand-alone.
 - Riporto in avanti e indietro (opzionale).

La (non) scelta dell'UE: la direttiva ATAD

- Direttiva recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (COM/2016/026 final)
- Il settore finanziario:
- Gli Stati membri possono escludere le imprese finanziarie dall'ambito di applicazione della norma sulla deducibilità degli interessi, anche se tali imprese finanziarie sono parte di un gruppo consolidato a fini di contabilità finanziaria
 - Considerando (9): Dal momento che le discussioni in questo settore non sono sufficientemente conclusive nel contesto internazionale e dell'Unione, non è ancora possibile prevedere norme specifiche per i settori finanziario ed assicurativo e pertanto gli Stati membri dovrebbero poterli escludere dall'ambito di applicazione delle norme relative ai limiti sugli interessi.
- Nel testo della CCTB è rimasta l'esclusione espressa per il settore finanziario (art. 13).

Conclusioni

- Le regole generali raccomandate dall'Action 4 non dovrebbero essere mai applicabili a banche e assicurazioni
- Il carve out di banche e assicurazioni dai gruppi di appartenenza, ai fini dell'applicazione delle regole generali, può risultare ingiustamente penalizzante per le holding e gli SPV appartenenti a tali gruppi
- Le targeted measures non appaiono del tutto «in scope», rispetto agli obiettivi BEPS, perché la loro necessità dipende dalle peculiarità regolamentari e fiscali dei singoli ordinamenti => pertanto, non si prestano a interventi di verifica, monitoraggio e misurazione